

IMPOSTA GENERALE SUI REDDITI

Art. 150

(Imposta speciale sul reddito)

1. A decorrere dal periodo d'imposta 2014 e sino al periodo d'imposta 2017 compreso, i contribuenti esercitanti attività d'impresa e di lavoro autonomo sono tenuti annualmente a corrispondere una tassa speciale sul reddito come segue:

- a) lavoratori autonomi €1.000,00;
- b) imprese individuali e società di persone €1.000,00;
- c) imprese individuali e società di persone in contabilità semplificata €500,00;
- d) imprese costituite in forma giuridica ed enti assimilati €2.000,00.

Qualora l'ammontare dei ricavi dell'attività ordinaria relativo al precedente periodo d'imposta sia superiore ad €300.000,00 gli importi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono raddoppiati.

2. L'imposta deve essere versata entro il primo trimestre dell'esercizio fiscale di competenza direttamente presso gli sportelli bancari oppure attraverso la compensazione con i crediti a disposizione presso lo sportello cassa dell'Ufficio Tributario. In caso di licenze individuali cointestate il versamento dell'imposta si riferisce all'attività economica nel suo complesso e non in capo al singolo cointestatario. Per i primi sei anni di esercizio dell'attività si fa riferimento al primo rilascio della licenza o, nel caso di lavoratori autonomi, all'iscrizione originaria all'Ufficio del Lavoro.

3. L'imposta speciale sul reddito, non deducibile ai fini della determinazione del reddito può essere portata in detrazione dall'imposta generale sui redditi dovuta per l'esercizio cui si riferisca; l'eventuale eccedenza dell'imposta oppure l'intera imposta nel caso in cui non sia dovuta può essere portata in detrazione nei quattro periodi d'imposta successivi.

4. Sono esenti dall'applicazione dell'imposta speciale:

- a) le imprese ed i lavoratori autonomi nei primi sei anni di esercizio dell'attività;
- b) le imprese in liquidazione o che abbiano sospeso l'attività;
- c) i soggetti già tenuti al pagamento della tassa sull'autorizzazione a svolgere attività riservate di cui all'articolo 53 della Legge n.168/2009;
- d) gli enti, le fondazioni e le associazioni non aventi fine di lucro e tutti i soggetti esenti dalla presentazione della dichiarazione dei redditi di cui alla presente legge;
- e) le cooperative, i consorzi ed altri enti ad essi assimilati.

5. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, i soggetti beneficiari delle agevolazioni fiscali di cui alla Legge 24 novembre 1997 n.134 "Legge a sostegno di nuova imprenditoria giovanile e femminile" sono tenuti, indipendentemente dalla forma giuridica di esercizio dell'attività d'impresa, al pagamento dell'imposta minima sul reddito nella misura di €500,00.

6. Il mancato o insufficiente pagamento dell'imposta minima sul reddito entro i termini di cui al presente articolo, accertato dall'Ufficio Tributario entro i termini ordinari di prescrizione dell'azione di accertamento, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa pari al 15% dell'imposta dovuta. Il versamento con ritardo inferiore o pari a trenta giorni dà luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 5% dell'imposta dovuta; per ritardi superiori a trenta giorni la sanzione pecuniaria amministrativa è pari al 15% dell'imposta dovuta. Sui ritardati pagamenti decorrono, a norma di legge, gli interessi al tasso legale maggiorato di due punti. Non sono emesse ingiunzioni di pagamento per inadempienze relative al pagamento

dell'imposta (sanzioni e interessi) se il relativo importo non supera €10,00. Non sono altresì dovuti pagamenti o rimborsi quando l'importo dovuto non supera €10,00 su base annuale.

7. L'imposta di cui al presente articolo è applicata, nel quadriennio 2014 – 2017, secondo le seguenti percentuali:

anni 2014 e 2015: 100% dell'importo;

anno 2016: 75% dell'importo;

anno 2017: 50% dell'importo.